



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 175

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 6 marzo 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	9
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	19
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	23
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	31
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	32
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	33
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i>	»	39
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	40

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	73
--	-------------	----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	74
<i>Plenaria</i>	»	74

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	76

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria**113^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1224) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo

(1256) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1304) AMORUSO. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze

(1305) CALDEROLI. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo.

La relatrice LO MORO (PD) rinnova il suo auspicio per una rapida conclusione dell'esame in sede referente, affinché il testo definito in Commissione possa essere quanto prima discusso in Assemblea. Ribadisce, pertanto, l'invito a ritirare gli emendamenti presentati.

Il senatore AMORUSO (FI-PdL XVII), pur condividendo la necessità di approvare al più presto una norma sull'equilibrio di genere per le ele-

zioni del Parlamento europeo, ritiene opportuno che la Commissione valuti la proposta di introdurre una preferenza unica, contenuta nel disegno di legge n. 1304, oltre che formulata negli emendamenti 1.5 e 1.6. Al riguardo, richiama gli esiti del *referendum* abrogativo del 1991, con il quale i cittadini hanno espresso la loro contrarietà ad un sistema fondato su più preferenze.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime le proprie riserve sulla proposta, avanzata dalla relatrice, di ritirare gli emendamenti e di ripresentarli in Assemblea, affinché siano discussi in quella sede. Ritiene, in particolare, che soprattutto su alcune delle questioni più rilevanti – tra cui il tema della soglia di sbarramento – i Gruppi politici dovrebbero esprimere in modo inequivoco la propria posizione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si dichiara disponibile a ritirare le proprie proposte di modifica, ad eccezione degli emendamenti 1.7 e 1.8, annunciando in ogni caso la propria intenzione di ripresentarli in Assemblea.

La relatrice LO MORO (*PD*), richiamando il dibattito svolto nella precedente seduta, rileva che la discussione, almeno in questa sede, dovrebbe essere circoscritta alla norma sulla rappresentanza di genere, allo scopo di consentire una rapida conclusione della fase referente. Altre questioni, in particolare quelle relative alla soglia di sbarramento e all'età minima per l'elettorato passivo, potranno essere oggetto di una discussione in Assemblea.

In riferimento ai rilievi del senatore Amoruso, rileva che l'introduzione della preferenza unica potrebbe comportare la necessità di definire le circoscrizioni elettorali, operazione che richiederebbe tempi incompatibili con la scadenza elettorale del mese di maggio.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le ragioni delle perplessità e dei rilievi avanzati nel dibattito, in riferimento all'esigenza di estendere l'intervento anche ad altri aspetti della legge elettorale per il Parlamento europeo, propone di accogliere l'invito, formulato dalla relatrice, di ritirare tutti gli emendamenti, che potranno essere ripresentati in Assemblea. Nel frattempo, i Gruppi avranno la possibilità di compiere una riflessione approfondita sulle questioni complesse emerse durante l'*iter* in sede referente, per discuterne nella successiva fase dell'esame.

La PRESIDENTE, condividendo le osservazioni del senatore Bruno, invita i presentatori degli emendamenti ad accogliere la proposta della relatrice. In proposito, rileva che sulla questione della soglia di sbarramento è in corso una riflessione politica che probabilmente potrà giungere a maturazione nei prossimi giorni. Ritiene, pertanto, opportuno non pregiudicare in questa fase ogni possibile decisione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) e il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) ritirano tutti gli emendamenti a propria firma.

Anche l'emendamento 1.9 si intende ritirato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel ritirare gli emendamenti a sua firma, auspica che le questioni prospettate durante l'esame in Commissione, con particolare riguardo al tema della soglia di sbarramento, siano discusse in Assemblea.

Segnala, inoltre, che è già in corso la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati per le prossime elezioni europee. Appare pertanto necessario, a suo avviso, prevedere una norma transitoria al fine di evitare che quelle liste, se non conformi alla nuova normativa, possano non essere ammesse.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), anche per non incorrere nel rischio prospettato dalla senatrice De Petris, sollecita un'approvazione quanto più celere del provvedimento, affinché la nuova normativa entri in vigore in tempo utile.

La PRESIDENTE condivide il rilievo della senatrice De Petris circa l'esigenza di introdurre una norma transitoria, in assenza della quale, all'esito del procedimento di verifica da parte dell'Ufficio elettorale, le liste sottoscritte prima dell'approvazione della legge, se contrastanti con le nuove prescrizioni, potrebbero essere dichiarate non ammissibili.

Il senatore CRIMI (*M5S*) prospetta la possibilità di introdurre una norma transitoria che salvaguardi le liste sottoscritte precedentemente all'approvazione del provvedimento in esame, sebbene non conformi allo *ius superveniens*.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si associa ai rilievi formulati dalla senatrice De Petris, ritenendo necessario introdurre un regime transitorio compatibile con l'esigenza di assicurare, in ogni caso, uniformità nella formazione delle diverse liste.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), considerando la particolare sensibilità della questione e gli effetti che potrebbero determinarsi, ritiene opportuno un approfondimento di natura tecnica al fine di individuare la soluzione più corretta, anche per evitare possibili ricorsi.

Il sottosegretario per l'interno BOCCI, dopo aver sottolineato la complessità della materia e il suo assoluto rilievo, assicura che il Governo compirà un adeguato approfondimento per contribuire alla predisposizione di una norma, che preveda un regime transitorio per le liste che siano già state compilate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce alla relatrice Lo Moro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1224, 1256, 1304 e 1305.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria**95^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PALMA comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice.

Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poichè il disegno di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da proporre alla Commissione.

Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente PALMA informa che non si conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori LUMIA (*PD*), CASSON (*PD*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti di clemenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di procedere altresì all'audizione del professor Fian-daca, presidente della Commissione per gli interventi in tema di criminalità organizzata.

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fian-daca.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(380) BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

(944) SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(1290) COMPAGNA e MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 2.2 (testo 2) riservandosi di valutarne la rappresentazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.1e 3.3.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente PALMA, il relatore D'ASCOLA (*NCD*) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) e la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo un breve dibattito, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 8.3, riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e STEFANI (*LN-Aut*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore CUCCA (*PD*), il sottosegretario FERRI e il presidente PALMA .

I senatori CUCCA (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), riservandosi di valutare la predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritira l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Dopo che i senatori STEFANI (*LN-Aut*) e AIROLA (*M5S*) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore LUMIA (*PD*) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere dal testo della proposta emendativa il riferimento «alla rilevante quantità del materiale probatorio», che appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente PALMA, il senatore CASSON (*PD*) riformula ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato assorbito.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 13.

In esito a un breve dibattito il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2), riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritira l'emendamento 15.1.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 15.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla proposta in questione per l'esame in Assemblea.

Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2. Pur essendo nel merito condivisibile la *ratio* dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così formulato rischia di risultare ultroneo.

Il presidente PALMA ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento *de jure condendo* in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della mattinata.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione; vi prendono parte i senatori CASSON (PD), CALIENDO (FI-PdL XVII), CUCCA (PD), LUMIA (PD), il presidente PALMA e il sottosegretario FERRI.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista dell'esame in Assemblea.

È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1232 come emendato, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1232**Art. 3.****3.4**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

3.4 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, CASSON

Al comma 1, capoverso «art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e attuale» sono inserite le seguenti: «e, dopo le parole: "non inferiore nel massimo a cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»

b) dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» sono inserite le seguenti: «titolo di».

Art. 12.**12.5**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.5 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione"».

12.6 (testo 3)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro

trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1216) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente CORSINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame, nel presupposto che i costi straordinari previsti dall'articolo 9 dell'Accordo, avendo natura eventuale, qualora si dovessero verificare, vengano fronteggiati con un apposito provvedimento legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Orellana a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente CORSINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame, nel presupposto che i costi straordinari previsti dall'articolo 9 dell'Accordo, avendo natura eventuale, qualora si dovessero verificare, vengano fronteggiati con un apposito provvedimento legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Orellana a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente CORSINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Razzi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1326) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*

(211) *TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(558) *ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TONINI (PD) espone il contenuto dei disegni di legge in esame, sottolineando l'urgenza di riformare le norme sulla cooperazione allo sviluppo, anche in considerazione delle grandi trasformazioni verificatesi nel contesto internazionale negli ultimi 25 anni. Sottolinea che la cooperazione non rappresenta più un intervento di mera beneficenza, ma costituisce un elemento essenziale nella politica estera nazionale, anche per la sua inevitabile connessione con le missioni internazionali cui partecipa il nostro Paese. Rileva che la relazione tra i Paesi donatori e i Paesi che ricevono gli aiuti è profondamente cambiata e si configura attualmente come un vero e proprio partenariato per lo sviluppo, in cui la dimensione propriamente economica è sempre più marcata. Evidenzia l'esigenza di garantire una maggiore efficienza nell'utilizzo di risorse destinate alla cooperazione, che sono molto scarse e ben lontane dagli impegni che l'Italia ha assunto in sede internazionale. Sottolinea la proliferazione in questo settore di una serie di attori, pubblici e privati, le cui attività devono essere coordinate per evitare duplicazioni e inefficienze. Ripercorre i tentativi di riforma avviati a partire dal 2006, evidenziando il lavoro svolto nella scorsa legislatura, che ha portato all'approvazione di un testo unificato da parte della Commissione esteri, ora riprodotto nell'Atto Senato n. 211 a sua firma. Sottolinea alcuni aspetti qualificanti di tale testo, in particolare l'attribuzione della responsabilità politica del comparto della cooperazione al Ministero degli affari esteri (che verrebbe ridenominato Ministero degli esteri e cooperazione internazionale), sul presupposto che la cooperazione è parte integrante della politica estera nazionale e l'istituzione di uno strumento finanziario unico in cui far confluire tutti i fondi destinati alla cooperazione. Il disegno di legge n. 211 prevede anche l'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione, chiamata a svolgere, sulla base delle indicazioni del Ministro degli esteri, attività di carattere tecnico operativo e di gestione dei progetti. Esprime apprezzamento per la presentazione da parte del Governo, dopo una lunga attesa, di un proprio disegno di legge (Atto Senato n. 1326), che si basa sull'impianto del testo unificato approvato dalla Commissione esteri del Senato nella scorsa legislatura, corredato anche dei necessari aspetti finanziari.

Sottolinea che l'Atto Senato n. 558, a prima firma del senatore Lucio Romano, riproduce l'impianto del testo governativo, salvo la sostanziale differenza dell'attribuzione della responsabilità politica del settore ad un apposito Ministro per la cooperazione internazionale, con il conseguente trasferimento della relativa struttura amministrativa dal Ministero degli esteri alla Presidenza del Consiglio. Ricorda che tale soluzione, che ri-

prende il modello utilizzato dal Governo Monti, valorizza la posizione del Ministro per la cooperazione, ma rischia di slegare tali politiche dalla più ampia azione estera nazionale. Segnala che, oltre ai testi già assegnati alla Commissione, risulta presentato in materia un altro disegno di legge (Atto Senato n. 1309), a prima firma del senatore De Cristofaro, che sarà presumibilmente assegnato in breve tempo alla Commissione affari esteri.

Il presidente CORSINI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MUSSINI (M5S) sottolinea che la riforma della cooperazione è lungamente attesa. Ricordando che si tratta di un tema particolarmente delicato, con diversi aspetti problematici, auspica che la Commissione possa svolgere un lavoro rapido ma approfondito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria**183^a Seduta (1^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1322) ZANDA ed altri. – Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 marzo.

La relatrice ZANONI (PD) annuncia di aver riformulato in un testo 2 il proprio emendamento 17.0.2, nonché di aver presentato l'ulteriore emendamento 17.0.10 in esito alla ricognizione delle norme approvate dall'Assemblea in relazione al decreto-legge n. 151 del 2013 non convertito.

Fa, poi, presente la necessità di coordinare il contenuto del disegno di legge in esame con quello del decreto-legge in materia di enti locali e di tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: al riguardo, avverte che il problema principale consisterà nell'armonizzare il contenuto del disegno di legge con le disposizioni del decreto non perfettamente coincidenti, bensì accomunate da una corrispondenza contenutistica.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare la relatrice per le precisazioni svolte, propone di fissare per le ore 12 di oggi il termine di presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 17.0.2 (testo 2) e 17.0.10, pubblicati in allegato.

Conviene la Commissione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia, poi, il ritiro dell'emendamento 7.0.2.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo aveva già consegnato una nota sul testo del provvedimento, che rispondeva in maniera adeguata ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Chiede, poi, l'avviso dell'Esecutivo sulle proposte emendative precedentemente segnalate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli emendamenti 4.100, 6.100 e 6.108 non presentano profili di onerosità; in merito, invece, all'emendamento 6.101, ritiene opportuno approfondire le implicazioni finanziarie derivanti dalla possibilità, per i magistrati cessati dal mandato, di riscattare periodi figurativi ai fini dell'accesso al pensionamento. Infatti, la definizione come «figurativi» di tali periodi potrebbe essere contraddittoria con l'assunto secondo cui il riscatto sarebbe a totale carico esclusivo del richiedente.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottolinea che il testo pone a totale carico del richiedente il versamento dei contributi.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento necessiti di un'apposita relazione tecnica, dal momento che sembrerebbe concretizzare la possibilità, per i soggetti interessati, di accedere al pensionamento in termini anticipati: pertanto, reputa opportuno formulare un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso favorevole del Governo, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.101.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1322

17.0.2 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 91, sostituire le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a*), si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre quelle di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.";

al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: "Agli intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.";

al comma 573 la parola: "comunale" è soppressa;

al comma 620, le parole: "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2014";

al comma 623, le parole: "entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014";

al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e".

L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata, rispettivamente, al 1° luglio 2014 e al 30 aprile 2014».

17.0.10

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)

L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano"».

Plenaria**184^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(116, 273, 296, 394 e 546-A) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere all'Assemblea. Riesame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI rileva che l'emendamento 6.101 su cui, nella precedente seduta, era stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, presenta profili di analogia a quelli contenuti in due disposizioni del testo: l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e l'articolo 12 comma 1, lettera *d*) su cui, anche sulla scorta delle valutazioni on ostate di una nota del Governo, la Commissione si era espressa in senso favorevole. Pertanto, al fine di formulare un parere coerente, risulta opportuno rivedere anche la precedente valutazione non ostate delle suddette disposizioni, prospettando la possibilità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta, prevedendo che la possibilità di riscatto figurativo venga sostituita dalla facoltà di contribuzione volontaria comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e prevedendo, comunque, che tale contribuzione sia a carico totale del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato; ovviamente, resta fissato il limite dei cinque anni di servizio come periodo di massima riscattabile. Tali precisazioni si rendono tanto più opportune al fine di prevenire effetti emulativi indotti dall'estensione di tale facoltà ad altre categorie di dipendenti pubblici.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) chiede se il testo del disegno di legge, anche come modificato a seguito della proposta del Presidente, trovi applicazione per la generalità dei dipendenti pubblici.

Il PRESIDENTE osserva come il disegno di legge in esame trovi applicazione al solo caso dei magistrati cessati da mandati elettivi o incarichi politici. Incidentalmente, evidenzia che tale norma non comporterebbe problemi finanziari, qualora il beneficiario fruisse di un assegno pensionistico interamente calcolato col metodo contributivo.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottolinea come la criticità finanziaria attinga al momento di erogazione dell'assegno pensionistico: da questo punto di vista, la previsione dell'assenza di oneri per lo Stato risulta adeguata a fugare rischi di aggravii di spesa.

Il senatore MILO (*GAL*) rileva come il provvedimento in esame, anche a seguito della proposta di riformulazione avanzata dal Presidente, comporti un trattamento di favore per una categoria ristretta di persone.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che, favorendo il pensionamento anticipato di alcuni magistrati, lo Stato dovrebbe sopportare un onere indiretto derivante dalla necessità di sostituirli.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene che, anche a seguito della proposta di riformulazione del Presidente, la Commissione debba acquisire un'apposita relazione tecnica positivamente verificata, onde scongiurare la formulazione di un parere che potrebbe poi essere smentita per suffragare più pienamente la norma.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che il tenore circoscritto della disposizione prevenga possibili effetti emulativi. Peraltro, il limitato numero di persone coinvolte fa sì che il relativo onere sia di scarsa entità.

Il PRESIDENTE ritiene che il rischio dell'effetto emulativo sussista interamente.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*), nel ripercorrere il ragionamento svolto dalla Commissione in sede di esame dell'emendamento 6.101, ritiene che, anche sul testo del disegno di legge, debba essere acquisita la relazione tecnica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva la necessità di adottare un metodo coerente e univoco ai fini della valutazione delle relazioni tecniche e delle successive modalità di formulazione del parere. A tale riguardo, giudica opportuna anche l'audizione, in sede di indagine conoscitiva sulla «*spending review*», del Ragioniere generale dello Stato.

Il senatore MILO (*GAL*) osserva come i magistrati che cessano da cariche elettive possano, comunque, beneficiare del relativo trattamento pensionistico connesso al mandato esercitato.

Il vice ministro MORANDO ricorda di aver rimarcato, nella precedente seduta, a proposito dell'emendamento 6.101, che il riferimento ai contributi figurativi è tale da determinare una sfasatura tra l'erogazione della prestazione e l'introito incassato dall'ente previdenziale. Con riguardo alla proposta di riformulazione avanzata dal Presidente, ritiene che essa rappresenti, indubbiamente, un miglioramento tale da fugare il rischio di aggravii di spesa a carico del bilancio statale, fermo restando l'impegno a produrre un'apposita relazione tecnica che fughi ogni dubbio sulla natura onerosa o meno delle norme richiamate dal Presidente.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) chiede al Governo di valutare anche la possibile riformulazione del testo, nel senso di prevedere che il collocamento a riposo avvenga soltanto una volta raggiunto il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Il PRESIDENTE osserva come la proposta del senatore D'Alì si possa concretizzare in un apposito emendamento, esulando quindi dalla procedura che, in tale fase, la Commissione è tenuta a seguire.

Interviene incidentalmente la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), per evidenziare la necessità di limitare l'applicazione della norma, vincolandola alla quantificazione dei riscatti attraverso il solo metodo contributivo.

Il PRESIDENTE rileva come tale proposta non possa trovare applicazione per contribuenti beneficiari del sistema contributivo *pro rata temporis*.

Successivamente, si impegna a riferire all'Assemblea sui termini del dibattito svoltosi, chiedendo al Governo di fornire un'apposita relazione tecnica sul testo del disegno di legge, in cui si tenga conto anche della proposta di riformulazione dell'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*) illustrata all'inizio della seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 6 marzo 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 marzo 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria**67^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato) Bruno Pannieri, direttore delle politiche economiche, e Stefania Multari, direttore delle relazioni istituzionali; per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Antonio Franceschini, responsabile dell'ufficio promozione e mercato internazionale, e Marco Capozzi, responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali; per Confesercenti nazionale Fabio D'Onofrio, responsabile dell'ufficio internazionalizzazione per le imprese, e Giuseppe Fortunato, responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali; per Confcommercio – Imprese per l'Italia Fabio Fulvio, responsabile del settore politiche per lo sviluppo; per la Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casartigiani) Danilo Barduzzi, responsabile dell'area economica.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1061, recante istituzione del marchio «Italian Quality»: audizioni di rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Confesercenti nazionale, di Confcommercio – Imprese per l'Italia, e della Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casartigiani)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato) ed invita il direttore delle politiche economiche, Bruno Panieri, a svolgere il suo intervento.

Il dottor PANIERI illustra un documento analitico sulla posizione della sua Associazione, che consegna agli atti della Commissione. Dopo aver espresso piena condivisione rispetto agli obiettivi del disegno di legge n. 1061, quali anzitutto la valorizzazione dei prodotti italiani, il riconoscimento del loro livello qualitativo e la necessità di consentire acquisti consapevoli da parte del consumatore, non concorda sulle modalità con cui tali principi vengono tradotti nel testo.

Ripercorre indi le differenti posizioni manifestate a livello europeo sul tema, che hanno visto la forte opposizione dei Paesi del Nord Europa in merito ad una regolamentazione più stringente sui marchi.

Si sofferma quindi sulla rilevanza dell'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti, quale principio da affermare con nettezza a livello comunitario, nonché sulla necessità di rendere tracciabili i prodotti al fine di accertarne le distinte fasi di lavorazione. In proposito, rammenta le novità introdotte a suo tempo dalla legge n. 166 del 2009, a cui tuttavia non hanno fatto seguito politiche incentivanti in materia di tracciabilità.

Rileva altresì l'insufficienza di adeguati controlli al consumo, per compensare le violazioni dei controlli doganali. Rimarca peraltro che la molteplicità di marchi di tutela della produzione nazionale può ingenerare confusione nel consumatore, che non è in grado di distinguere le finalità di ciascuno. Infine, ritiene che tra le condizioni che consentono di esporre il marchio di qualità si debba tener conto di produttori che hanno più linee di produzione.

Interviene brevemente il senatore COLLINA (PD) per sottolineare l'importanza dei marchi, rispetto alla difesa delle produzioni di qualità e alla loro promozione sui mercati, non nascondendo la difficoltà di raggiungere un punto di equilibrio tra due istanze che finiscono spesso per essere in conflitto.

Interviene quindi in replica il dottor PANIERI, concordando sulla necessità di trovare una sintesi tra le esigenze di promozione e quelle di tutela dei prodotti, ferma restando la chiarezza nei confronti del consumatore.

La presidente PELINO ringrazia il dottor Panieri per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ed invita il responsabile dell'ufficio promozione e mercato internazionale, Antonio Franceschini, a svolgere il suo intervento.

Il dottor FRANCESCHINI, richiamando i contenuti di un documento che consegna agli atti della Commissione, evidenzia le difficoltà presenti a livello comunitario nel far valere le produzioni coperte da marchio di origine, connotate da caratteristiche di elevata qualità, soprattutto a causa dell'opposizione dei Paesi del Nord Europa. Sottolinea quindi il valore dei risultati ottenuti dalla produzione nazionale, sulla scorta del dettato della legge n. 166 del 2009, senza mancare di sottolineare come ci sia bisogno di azioni coordinate, più incisive di quelle recate dal disegno di legge n. 1061, per affermare che un determinato prodotto è stato interamente realizzato in Italia. Concorda perciò con l'adozione di un modello unico, nell'ambito del quale mettere a sistema le esperienze finora realizzate, nell'ottica di aprire una discussione approfondita sul rilancio del comparto manifatturiero.

Non essendovi interventi, la presidente PELINO ringrazia il dottor Franceschini per le osservazioni esposte e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Confesercenti nazionale ed invita il responsabile dell'ufficio internazionalizzazione per le imprese, Fabio D'Onofrio, a svolgere il suo intervento.

Il dottor D'ONOFRIO consegna un documento agli atti della Commissione, nel quale si pone l'accento sulla delega che il disegno di legge n. 1061 conferisce al Ministero dello sviluppo economico, e paventa il rischio che essa possa tradursi in appesantimenti burocratici e costi aggiuntivi per le imprese.

Si interroga poi sulle modalità con cui qualificare un prodotto d'eccellenza, sottolineando l'esigenza di una formazione adeguata per le piccole e medie imprese. Ritenendo che la futura presidenza italiana del semestre europeo possa contribuire alla promozione del marchio d'origine a tutela delle microimprese, auspica che possano essere stanziati i necessari finanziamenti a tal fine. Si augura conclusivamente che l'individuazione dei prodotti d'eccellenza riprenda soprattutto da un riconoscimento della qualità specifica del prodotto piuttosto che dalle dimensioni dell'impresa.

La presidente PELINO, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 1061 mira a rafforzare il vincolo della produzione in Italia proprio per rilanciare i prodotti artigianali, ringrazia il dottor D'Onofrio per il con-

tributo offerto e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Confcommercio ed invita il responsabile del settore politiche per lo sviluppo, Fabio Fulvio, a svolgere il suo intervento.

Il dottor FULVIO dichiara preliminarmente che l'associazione che rappresenta avrebbe preferito una disciplina del *made in* europeo. Nel registrare con rammarico la contrarietà degli Stati del Nord Europa su tale proposta, concorda comunque con l'iniziativa della Commissione che si colloca a suo avviso nella giusta direzione.

Pone tuttavia l'accento sulle difficoltà che si verificheranno in fase applicativa, tenuto conto che il giudizio finale sul provvedimento dipenderà molto dalle modalità di attuazione. Sottolinea perciò l'importanza di impostare una corretta strategia basata anzitutto sul limite per definire la qualità di un prodotto. In proposito, paventa il rischio che i requisiti siano troppo elevati, tanto da privilegiare solo quelle produzioni di eccellenza che sono già diffuse a livello internazionale, oppure di livello talmente basso da svilire l'effettiva qualità. Si sofferma inoltre sul tema delle risorse, rilevando peraltro la difficoltà di definire un marchio di qualità unico per tutti i prodotti.

Ritiene altresì essenziale rafforzare la credibilità del marchio stesso, evitando soluzioni al ribasso e puntando a una sua identificazione in base alla filiera. Occorrono pertanto a suo giudizio scelte politiche ben precise, tanto più che si registreranno forti pressioni nel momento della definizione concreta dei requisiti.

Quanto al tema dei disciplinari, ribadisce che l'esistenza di molteplici settori e prodotti renderà assai complessa l'individuazione di criteri validi per tutti. Ipotizza ad esempio la possibilità, per il settore agroalimentare, di investire del marchio di qualità italiana i prodotti che già si fregiano della denominazione di origine protetta; per altri comparti, tra cui la moda e il tessile, può invece risultare più difficile l'attribuzione del predetto marchio.

Si sofferma infine sugli aspetti di *marketing*, legati alla promozione del marchio nel mondo, ritenendo assai esigue le risorse stanziare a tale scopo nel disegno di legge, e consegna una documentazione riepilogativa delle osservazioni sopra descritte.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), nel giudicare assai utili i suggerimenti del dottor Fulvio, mette in risalto la connessione tra la qualità italiana e l'intera produzione eseguita in Italia con prodotti nazionali, sottolineando in proposito l'esigenza di severi controlli, al fine di rilanciare le eccellenze.

Rileva del resto che in passato, quando non era diffusa la concorrenza mondiale, l'artigianato italiano era pressoché completamente realizzato con prodotti nazionali.

Il dottor FULVIO ribadisce che la definizione della qualità italiana dipende molto dal tipo di prodotto, tenuto conto che l'Italia è soprattutto un Paese trasformatore. Ricorda infine il problema costituito dai prodotti che sono venduti come italiani ma che in realtà non lo sono.

La presidente PELINO ringrazia il dottor Fulvio per le sollecitazioni avanzate e dichiara conclusa la sua audizione. Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti della Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casartigiani) ed invita il responsabile dell'area economica, dottor Danilo Barduzzi, a svolgere il suo intervento.

Il dottor BARDUZZI, nel richiamare i contenuti della documentazione che consegna alla Commissione, conferma l'esigenza di valorizzare i prodotti nazionali, soprattutto nei mercati esteri, attraverso misure legislative idonee a rilanciare le esportazioni. Ritiene pertanto che gli obiettivi indicati nel disegno di legge n. 1061 siano pienamente condivisibili sul piano sia del risultato sia dell'approccio.

Ravvisa tuttavia alcune criticità nel testo, a partire dalla difficoltà di conciliare detti obiettivi con l'esigenza di protezione dei consumatori mediante una corretta informazione circa il ciclo produttivo delle merci, tanto più che la materia è fortemente dominata dalla competenza normativa dell'Unione europea. In proposito, ritiene insufficiente la formulazione del provvedimento, suggerendo di inserire la previsione della tracciabilità rispetto all'esecuzione in Italia di tutte le fasi di produzione e non solo dell'ultima trasformazione sostanziale o di una ulteriore qualunque lavorazione. Ricorda, del resto, che questo è il concetto già espresso dalla legge n. 166 del 2009, secondo cui per certificare le produzioni realmente italiane i prodotti devono risultare da una filiera produttiva interamente stabilizzata in Italia. Evidenzia pertanto il rischio che il disegno di legge n. 1061 si ponga in contrasto con la normativa vigente, ingenerando confusione per i consumatori. Reputa invece che debbano essere rafforzati i principi della suddetta legge n. 166, completandone il profilo della tracciabilità.

Ravvisa poi un ulteriore elemento di criticità nella istituzione di un albo degli imprenditori abilitati ad utilizzare il marchio laddove non fossero individuate anche le specifiche linee produttive relative ai singoli prodotti. Ritiene inoltre necessario tener conto della diffusione di preesistenti marchi a livello locale che, se non raccordati a quello di qualità italiana, incrementerebbero la confusione sui mercati e tra i consumatori.

Invita altresì a prestare particolare attenzione ai possibili costi gravanti sulle imprese e ad armonizzare il disegno di legge in esame con la normativa europea. Al riguardo, segnala che, in base alla giurisprudenza comunitaria, il marchio di qualità deve prescindere dall'origine geografica e riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto. In conclusione, auspica una riformulazione del testo in modo da tener conto delle sollecitazioni manifestate.

La presidente PELINO ringrazia il dottor Barduzzi per le considerazioni espresse, in parte emerse anche durante le precedenti audizioni, e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica infine che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 6 marzo 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,50

AUDIZIONI INFORMALI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria**70^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 ottobre 2013.

Il presidente MARINELLO illustra un testo elaborato sulla base del confronto dei disegni di legge n. 119, n. 1004 e n. 1034, che reca modifiche alla disciplina vigente in materia di aree protette di livello nazionale. Tale proposta legislativa mira a valorizzare le aree protette terrestri e marine all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche. Le aree protette rappresentano infatti un grande patrimonio ambientale ed una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile, grazie alle potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono. Si rende pertanto necessario realizzare una gestione integrata che tenga conto della loro naturale vocazione allo sviluppo in un quadro di compatibilità e di adattamento alle esigenze di tutela ambientale. La proposta legislativa delinea quindi un intervento normativo di sistema che incide sulla *governance* degli enti gestori, sulle semplificazioni procedurali e sui relativi aspetti economici e finanziari.

Propone infine che la proposta legislativa testé illustrata, pubblicata in allegato, venga adottata quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Sulla richiesta dei senatori Loredana DE PETRIS (*Misto-SEL*) e AR-RIGONI (*LN-Aut*) di un congruo margine di tempo per la presentazione degli emendamenti, il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per venerdì 21 marzo 2014, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (n. COM (2014) 28 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 56)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione in senso favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 28
DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 56)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (n. COM (2014) 28 definitivo);

considerato che l'Italia ha compiuto, negli ultimi anni, progressi significativi sul tema delle emissioni che concorrono a peggiorare il clima, riducendo le proprie emissioni di gas serra del 25 per cento in meno di un decennio, centrando gli impegni del Protocollo di Kyoto, andando oltre i propri *target* previsti per il 2020 dal Pacchetto clima-energia dell'Unione europea;

considerato che, nonostante questi importanti obiettivi raggiunti, nella delicata fase di ridefinizione di un nuovo accordo globale sul clima, l'Italia può e deve far ancora di più, spingendo verso *target* efficaci in grado di promuovere un processo vero di decarbonizzazione basato su energie rinnovabili ed efficienza energetica;

considerato che la mobilità di merci e persone attraverso veicoli stradali rappresenta, insieme alle emissioni degli impianti di riscaldamento e alle emissioni industriali, una delle fonti principali di inquinamento dell'aria delle città e di grandi aree del Paese a forte concentrazione abitativa e industriale, con gravi conseguenze sull'ecosistema e sulla salute delle persone;

considerato che l'obiettivo della proposta è apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 595/2009, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali e che la proposta si concentra su ambiti in cui le carenze del mercato e le lacune normative costituiscono un ostacolo per poter affrontare le sfide globali che emergono nel quadro delle politiche dell'Unione europea per la qualità dell'aria e del suo programma per legiferare meglio;

preso atto che la proposta si basa sull'articolo 114, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, re-

golamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

preso atto che è assente nella proposta di regolamento una specifica valutazione sui profili di sussidiarietà da parte della Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, e considerato che è tuttavia presente una valutazione sui profili di sussidiarietà nel documento di lavoro che riporta la sintesi della valutazione di impatto e che in tale valutazione la proposta è dichiarata conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità di intervento delle istituzioni dell'Unione, poiché l'iniziativa in esame è intesa a modificare la legislazione vigente, sulla quale soltanto l'Unione europea può agire in modo efficace. L'azione dell'Unione europea appare necessaria anche per evitare che si creino ostacoli al mercato unico, come pure a causa della natura transnazionale dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici;

preso atto che non sono presenti valutazioni sulla conformità al principio di proporzionalità e valutato che la proposta appare peraltro congrua alle finalità che intende perseguire,

si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di ridurre gli oneri superflui per i costruttori di veicoli in caso di omologazione di piattaforme di veicoli che potrebbero essere disciplinate sia dalla legislazione sui veicoli leggeri che da quella sui veicoli pesanti, dovrebbe essere possibile omologare determinati veicoli pesanti conformemente alle prescrizioni relative ai veicoli leggeri per quanto riguarda le loro emissioni inquinanti senza abbassare il livello di protezione dell'ambiente all'interno dell'Unione;

benché non sia stato dimostrato che le emissioni di metano abbiano un effetto nocivo diretto sulla salute umana, il metano è un potente gas a effetto serra e pertanto, in linea con la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione e ai futuri sviluppi della legislazione comunitaria, riguardante le emissioni dei veicoli commerciali leggeri e l'accesso a informazioni per la riparazione e la manutenzione («Euro 5» ed «Euro 6»), occorre che la Commissione esamini la possibilità di includere le emissioni di metano nel calcolo delle emissioni di anidride carbonica;

inoltre, per agevolare l'introduzione dei veicoli a gas naturale è opportuno innalzare l'attuale limite di emissione degli idrocarburi totali e tenere conto dell'effetto delle emissioni di metano che vanno espresse, a fini normativi e di informazione dei consumatori, in anidride carbonica equivalente;

si consideri poi che i moderni veicoli *diesel* emettono quantità elevate e sempre maggiori di biossido di azoto, come percentuale delle emissioni totali di ossidi di azoto, che non erano state previste al momento dell'adozione del regolamento n. 715 del 2007. La maggior parte dei problemi di qualità dell'aria nelle aree urbane interessate sembra essere collegata alle emissioni dirette di biossido di azoto. Occorre pertanto intro-

durre un limite di emissione adeguato, volto a consentire l'adeguamento e la migliore efficacia dei piani di risanamento dell'aria nazionali e regionali;

allo stesso modo, gli attuali limiti di emissione per il monossido di carbonio e gli idrocarburi totali dopo un avviamento a freddo a bassa temperatura derivano dai requisiti «Euro 3» stabiliti nella direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che risultano superati alla luce della moderna tecnologia automobilistica e delle attuali esigenze in termini di qualità dell'aria. Dai problemi di qualità dell'aria e dai risultati delle misurazioni delle emissioni dei veicoli emerge inoltre la necessità di introdurre un limite adeguato per le emissioni di ossidi e biossidi di azoto. Occorre pertanto introdurre limiti di emissione riveduti a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 715 del 2007;

il limite di emissione per l'ammoniaca stabilito nel regolamento n. 595 del 2009 ha lo scopo di limitare il rilascio di ammoniaca a partire dagli ossidi di azoto dopo l'impiego di tecnologie di trattamento che utilizzano un reagente a base di urea per la riduzione degli ossidi di azoto. È pertanto opportuno che il valore limite dell'ammoniaca sia applicato soltanto a tali tecnologie e non ai motori ad accensione comandata;

al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione europea e di garantire uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo:

– alle modalità di applicazione del regolamento n. 715 del 2007 ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento superiore a 2.610 kg, ma con una massa massima del veicolo non superiore a 5.000 kg;

– alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici per l'omologazione;

– ai requisiti per l'applicazione del divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni;

– alle misure necessarie per l'applicazione dell'obbligo da parte dei costruttori di consentire un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli;

– alla sostituzione delle informazioni sulla massa delle emissioni di anidride carbonica nel certificato di conformità con informazioni sulla massa totale delle emissioni di anidride carbonica equivalente;

– all'innalzamento o all'abolizione del valore limite delle emissioni di idrocarburi totali per i veicoli con motore ad accensione comandata;

– alla modifica del regolamento n. 715 del 2007 per calibrare i valori limite basati sulla massa del particolato e introdurre valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un'ampia correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio;

– all'adozione di un metodo rivisto di misura del particolato e di un valore limite per il numero di particelle, di un valore limite per le emissioni di biossido di azoto e di limiti per le emissioni allo scarico a bassa temperatura per i veicoli omologati come conformi ai limiti di emissione «Euro 6»;

nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio;

il Trattato di Lisbona ha inoltre introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Le misure che possono essere oggetto della delega di potere di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5-*bis* della decisione 1999/468/CE del Consiglio. Occorre pertanto adattare all'articolo 290 del TFUE le disposizioni del regolamento 715/2007 che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo;

l'adattamento all'articolo 290 del TFUE delle disposizioni del regolamento n. 715 del 2007 che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo effettuato dal presente regolamento, dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui il comitato ha già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5-*bis* della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore dello schema di regolamento;

si auspica che nell'utilizzo dei veicoli commerciali e industriali, per ridurre le emissioni gli enti territoriali dovranno verificare l'attuazione di specifici modelli gestionali e formativi nell'esercizio delle professioni di autotrasporto già regolate, a partire dalle Norme UNI EN ISO volti a garantire la loro corretta applicazione, determinando la quantità di risparmio annuale dell'anidride carbonica;

infine, allo scopo di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 715 del 2007, dovrebbero essere attribuite alla Commissione europea competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034

NT1

IL RELATORE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più Regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2-bis. I parchi geologici sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, paleontologici, mineralogici di particolare rilevanza scientifica, divulgativa, didattica ed estetica per le quali si rende necessario l'attivazione di specifiche forme di tutela attiva finalizzate alla conservazione della geodiversità ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico, integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali, storiche, culturali e sociali locali. I parchi geologici possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le ri-

serve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.

5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Tali riserve marine sono priori-

tariamente affidate in gestione alle Regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le Regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e *19-bis*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 7, dopo le parole: «dei parchi nazionali» sono inserite le seguenti: «, dei parchi geologici nazionali»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*9-ter.* L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma *5-quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'iter istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma *5-quinquies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma *5-sexies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: «*e-bis)* promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente «5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali».

b) i commi 6, 7 e 9 sono soppressi.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Al titolo I della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis. – (Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta unica comunale (IUC).

3. Il regolamento di cui al comma 1 determina:

a) la misura del contributo;

b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al Comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'apposito regolamento».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la parola: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I parchi geologici statali, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono dele-

gate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a quattro per i parchi il cui territorio comprende sino a nove Comuni, a sei per i parchi il cui territorio comprende tra dieci e venti Comuni e otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti Comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla Comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative;

2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative;

3) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'I-

SPRA, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative».

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-*sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un Comune o di presidente di una Comunità montana, di una provincia o di una Regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo su proposta del Presidente del parco secondo procedure selettive di evidenza pubblica, attraverso bandi che tengano in considerazione le attitudini, le competenze e le capacità professionali di settore possedute, in coerenza

con la normativa per la dirigenza nella Pubblica Amministrazione. È considerato titolo equipollente l'aver svolto per almeno due anni l'incarico di direttore di parco nazionale, regionale o area marina protetta. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni.»;

d) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32
della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente lettera: « h-*bis*) il divieto di esercitazioni militari

3) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente: «0^a) l'attività venatoria»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

5) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento»

6) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate;» sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;» di partecipazione democratica;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali sostenibili e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo eco-sostenibile come attività non solo stagionale»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

3) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

4) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

5) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle

attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

7) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i Comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato»;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle Comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). –

1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali»;

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente: «Art. 13 – (*Nulla osta*). – 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo *on line* dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con Comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)

All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, le parole «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;

al comma 7, le parole «e risarcimento» sono soppresse.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per im-

pianti di potenza superiore al 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'a-

rea protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

Art. 10.*(Introduzione dell'articolo 11.1)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente è inserito il seguente:

«Art. 11.1 – (Controllo della fauna selvatica). — 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.«

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge;

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge n. 394 del 1991)

Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente «Art. 17-*bis*. (*Parchi geologici statali*). – 1. Il decreto istitutivo dei parchi geologici nazionali, di cui all'articolo 8, comma 3*bis*, oltre a determinare i confini del parco, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione del parco geologico ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione del parco ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo del parco stesso, sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il parco geologico nazionale è gestito da un ente parco con le caratteristiche di cui all'art. 9 della presente legge

3. Il consiglio è composto dal presidente e quattro membri, di cui due designati dalla Comunità del parco uno dall'ISPRA ed uno dalle associazioni ambientaliste.

4. Nel parco geologico sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

5. In deroga a quanto previsto dal comma c) l'ente parco può autorizzare in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale.

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare, sentiti le Regioni, le province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le Regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – *(Gestione delle aree protette e delle riserve marine)*. – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le Regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da

enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le Regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle Regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 14.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – *(Programma triennale per le aree marine protette)*. –

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le Regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta, di una riserva, o di un parco nazionale, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al fun-

zionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

13. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica. Al direttore dell'area marina protetta si applica la medesima normativa prevista per il direttore di parco nazionale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree na-

turali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 16.

(Modificazione dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «parchi naturali regionali», sono inserite le seguenti: «, parchi geologici regionali»;

b) al comma 5, dopo le parole: «parco nazionale», sono inserite le seguenti: «, di un parco geologico nazionale»;

c) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.»

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11-bis».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991, al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri del revisore dei conti», il comma 2 è abrogato ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 29 della legge n. 394 del 1991, le parole «legale rappresentante», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, e le parole: "da lire duecentomila a lire cinquanta milioni" dalle seguenti: "da 200 euro 50.000 euro" e le parole: "da lire duecentomila a lire venticinquemilioni" dalle seguenti: "da 200 euro 25.000 euro"»;

b) al comma 1-bis, le parole: «19, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, lettera a)»;

c) il comma 2, le parole: «da lire cinquantamila a lire duemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro a 2.000 euro 2.000 euro» e le parole: «legale rappresentante» dalla seguente: «direttore».

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – *(Relazione al Parlamento)* – 1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette.

3. Il Comitato, che ha funzioni propositive e consultive, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;

b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;

c) propone alla approvazione della Conferenza Unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante della conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, dell'apporto tecnico dell'ISPRA.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

Art. 21.

(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis».

ANNESSO
(articolo 10, comma 2)

«ALLEGATO I
(articolo 11.1, comma 2)

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
<i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
<i>Hystrix cristata</i> (istriche)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnaia)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)		Sardegna
<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)		Sardegna
<i>Ovis orientalis musimon</i> (mufone)		Sardegna
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia
<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna

».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 6 marzo 2014

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 6 marzo 2014

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

INCONTRO INFORMALE

Con rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico sulle prospettive di investimento, da parte di enti operanti nel settore previdenziale, per sostenere iniziative pubbliche per lo sviluppo infrastrutturale del Paese

L'incontro informale si è svolto dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 6 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Federico FORNARO (*PD*), Nerina DIRINDIN (*PD*) ed Enrico CAPPELLETTI (*M5S*), nonché il deputato Roger DE MENECH (*PD*).

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, ed Enrico FLACCADORO, *consigliere della Corte dei conti*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,45.